LAISA
LEGAL TECH SOLUTIONS AND ADVISORY

IL DIRITTO ALLA COPIA DEL CONTRATTO BANCARIO ULTRADECENNALE

LA GIURISPRUDENZA TRACCIA I CONFINI

Sui termini per l'esercizio del diritto all'accesso alla documentazione bancaria ex artt. 117 e 119 TUB: un excursus storico degli orientamenti giurisprudenziali e le pronunce della Cassazione del 2026.

Il tema dell'accesso alla documentazione bancaria – e in particolare del diritto del cliente a ottenere copia del contratto stipulato con l'intermediario dieci anni prima della richiesta – è tra filoni seriali più dibattuti nel contenzioso bancario degli ultimi anni. Due recenti pronunce della Corte di Cassazione, del gennaio e dell'aprile 2026, pur giungendo a conclusioni parzialmente divergenti sul piano sistematico, hanno definitivamente chiarito i limiti del diritto e soprattutto il *dies a quo* del termine applicabile. Qui si vuole ricostruire l'evoluzione giurisprudenziale, traendone le implicazioni operative, dall'angolo visuale degli istituti di credito e degli intermediari finanziari.

1. Il quadro normativo: due norme, due obblighi distinti

Il sistema della trasparenza bancaria affida a due disposizioni distinte la regolazione dell'accesso del cliente alla documentazione contrattuale.

Il diritto del correntista di ottenere copia del contratto discende, propriamente, dalla previsione dell'art. 117, comma 1, TUB, secondo cui i "*contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti*" ed è ben diverso da quello disciplinato dall'art. 119, quarto comma, TUB.

In forza dell'art. 117, comma 1, TUB, il cliente, in sede di stipulazione o in un secondo momento, può esigere che il documento contrattuale gli sia consegnato. Ma l'art. 117 non prevede che la banca, consegnata la copia del contratto, sia tenuta a consegnargliene altre, tanto meno *sine die*.

L'art. 119, comma 4, TUB stabilisce infatti che "*il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni*".

Già dalla lettera delle due norme emergono le questioni che hanno alimentato il contenzioso: cosa si intende per "singole operazioni" e se il contratto sia incluso tra esse. E inoltre da quando decorre il termine decennale.

2. *Excursus* storico: dalla buona fede all'affermazione del limite decennale

2.1 *(1997–2001): il diritto di accesso nasce dalla buona fede*

Le prime statuizioni della giurisprudenza sul tema possono essere fatte risalire alla **sentenza di legittimità n. 4598 del 1997**, resa in una vicenda originatasi dall'iniziativa di un curatore fallimentare di una Società, il quale aveva chiesto che fosse accertato giudizialmente l'obbligo della banca di esibire gli estratti dei conti correnti intestati alla Società, nonché i contratti intercorsi tra la stessa e la banca; e ciò in assenza di una specifica norma che fondasse la pretesa (il TUB non vigeva). In tale occasione la Cassazione, muovendo dal principio di buona

fede oggettiva nell'esecuzione dei contratti, ha affermato che "*la consegna dei documenti riguardanti la tenuta stessa del conto, le operazioni ivi registrate e quant'altro vi si riferisca costituisce una naturale proiezione dell'interesse dedotto nel contratto. Pur in difetto di una specifica disposizione che lo preveda, è dunque conforme alla natura del rapporto che la banca — per parte sua tenuta alla conservazione di quei documenti — si presti alla loro consegna (in originale o in copia) quando ne sia fatta richiesta dal cliente*".

Con la **sentenza n. 11733 del 1999**, cui è conforme la sentenza n. 12093 del 2001, la Cassazione si è poi pronunciata sulla domanda introdotta ex art. 119, comma 4, qualificando tale norma come "*disposizione di natura sostanziale, cioè diretta a (concorrere a) definire le obbligazioni gravanti sulla banca in adempimento del contratto stipulato con il cliente*", e il correlato diritto del cliente come "*un diritto sostanziale la cui tutela è riconosciuta come situazione giuridica "finale" e non strumentale, onde per il suo riconoscimento non assume alcun rilievo l'utilizzazione che il cliente intende fare della documentazione*".

In quel periodo la giurisprudenza qualificava il diritto come autonomo e sostanziale, radicato nel principio di buona fede, senza affrontare sistematicamente la questione del limite temporale.

2.2 *L'ampliamento progressivo dell'ambito applicativo (2001–2018)*

Successivamente la **sentenza n. 15669 del 2007**, ha stabilito che "*la pretesa alla documentazione è un diritto che nasce dall'obbligo di buona fede, correttezza e solidarietà, accessorio di ogni prestazione dedotta in negozio*" e che la lettura dell'art. 119 TUB "*non può essere compiuta del tutto astraendo dalle citate norme codicistiche*", individuandovi "*due regole, una minima ed una massima – la prima a carico della banca, consistente nella periodica comunicazione di un prospetto; la seconda a carico* [del cliente]*, di limitazione agli ultimi dieci anni del diritto ad ottenere la documentazione delle singole operazioni*". Il limite decennale è confermato, ma come "regola massima" che opera a favore del cliente, non come sbarramento.

L'**ordinanza n. 13277 del 2018** ha poi ribadito che l'art. 119, comma 4, "*va interpretato, alla luce del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto (art. 1375 cod. civ.), nel senso che esso attribuisce ai suddetti soggetti il diritto di ottenere la documentazione inerente a tutte le operazioni del periodo a cui il richiedente sia in concreto interessato, nel rispetto del limite di tempo decennale fissato dalla norma*".

In tale successivo periodo storico la giurisprudenza di merito ha elaborato tesi più espansive, affermando talvolta che il contratto – in quanto documento genetico del rapporto e non semplice "operazione" – non soggiace al limite decennale dell'art. 119 TUB. Alcune Corti di Appello (tra cui Milano con le sentt. nn. 2560/2021 e 1796/2012) hanno addirittura affermato che i clienti hanno diritto di ricevere copia del contratto non solo al momento della sottoscrizione, ma anche in momenti successivi, senza alcun limite temporale, sostenendo che il contratto, per sua natura, è la fonte di disciplina dei rapporti obbligatori tra le parti e, come tale, deve essere soggetto ad un onere di conservazione ultradecennale da parte della banca.

2.3 *La svolta: l'Ordinanza della Cassazione n. 35039/2022*

L'Ordinanza n. 35039 del 29 novembre 2022, ha segnato il punto di svolta della giurisprudenza di legittimità. La Corte ha infatti affermato che "*sia l'esistenza dell'obbligo di conservazione e di rilascio copia, sia l'applicazione del termine decennale, si desumono dalla lettura di tali norme (codicistica e di legislazione speciale) come fornita dalla giurisprudenza di legittimità di cui si è dato conto, né può esserci spazio per una loro interpretazione che affermi l'obbligo ed escluda al tempo stesso l'applicazione del termine*".

è stato così introdotto il fondamentale principio della **simmetria dell'onere conservativo** che prevede che il dovere di conservare la documentazione non grava esclusivamente sull'intermediario, ma su entrambe le parti del rapporto. La Corte ha aggiunto che il cliente "*risulta ampiamente tutelato dalla possibilità di esercitare il diritto di ottenere quella documentazione in un lasso di tempo notevolmente ampio (dieci anni), in funzione del quale è*

costruito essenzialmente l'obbligo di conservazione della banca, sicché, al di fuori di questi limiti, opera il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei fatti costitutivi dei propri diritti, che grava, si osserva incidentalmente, in modo identico e speculare su entrambe le parti".

2.4 *Il consolidamento dell'orientamento restrittivo (2024–2025)*

Con **Ordinanza del 27 giugno 2024** la Cassazione ha precisato che "*delle due l'una: o l'art. 119, comma 4, TUB non si riferisce alla documentazione contrattuale, e allora l'odierno istante non può proprio invocare lo strumento di cui qui si discorre; oppure il diritto di ottenere copia della documentazione rientra nella previsione della norma sopra citata, e allora, nel silenzio del legislatore, che non ha operato alcuna discriminazione nel trattamento normativo delle diverse tipologie di documenti, tale diritto sempre sconta il limite della decennalità*".

L'Ordinanza n. 8914 del 4 aprile 2025 ha poi ribadito che "*quanto al limite temporale del diritto di cui al quarto comma dell'art. 119 non v'è alcuno spazio per dubitare che il riferimento alle «operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni» valga effettivamente a delimitare l'obbligazione di ri-consegna della documentazione bancaria: ciò non soltanto perché il dato letterale depone inequivocamente in tal senso, ed il giudice vi si deve attenere ai sensi dell'art. 12 delle preleggi, ma anche perché la previsione così congegnata, sul piano della ratio, identifica per volontà del legislatore un ragionevole punto di equilibrio tra l'obbligazione imposta in forza di legge alla banca e la delimitazione temporale di essa, che può supporsi ispirata al dettato dell'art. 2220 c.c. che enuncia un principio generale*".

Inoltre, con Ordinanza del 5 maggio 2025, i Giudici di legittimità, richiamando proprio la nota ordinanza n. 35039/2022, hanno ribadito che "*la corte di merito ha pronunciato in conformità agli insegnamenti di questa Suprema Corte, secondo cui l'obbligo di consegna di documentazione da parte della banca incontra il limite di dieci anni*".

3. Il 2026: due pronunce di legittimità a confronto

3.1 *Cass. ord. n. 251 del 5 gennaio 2026*

La prima pronuncia del 2026 affronta direttamente la questione dell'ambito di applicazione oggettivo dell'art. 119 TUB con riguardo alla documentazione contrattuale.

La Corte afferma che **se il documento contrattuale è estraneo alla fattispecie della norma di carattere generale contenuta nell'art. 119, comma 4, TUB**, **non vi è modo di assumere che il correntista abbia un diritto sostanziale al rilascio della scrittura privata**, da considerarsi autonomo e ulteriore rispetto a quello che a lui deriva dalla conclusione del negozio: obbligo che la banca deve assolvere in occasione della stipula.

Sul versante dell'esegesi testuale, il contratto bancario non è riconducibile alle "singole operazioni" di cui parla la norma; in forza dell'art. 117, comma 1, TUB, il cliente può esigere, in sede di stipulazione, o anche dopo, che il documento contrattuale gli venga consegnato. Ma la norma del cit. art. 117, comma 1, non prevede affatto che la banca, una volta abbia provveduto alla consegna del contratto, sia tenuta a rilasciare ulteriori copie.

Il corollario applicativo è netto.

Le considerazioni fin qui svolte portano a negare che il cliente abbia il diritto di esigere dalla banca, in base all'art. 119, comma 4, TUB, una copia del contratto già ricevuto.

Se non avesse ricevuto copia del contratto avrebbe diritto di ottenerne la consegna, in forza dell'art. 117, comma 1, TUB, anche mediante l'attivazione della tutela monitoria, nel rispetto della prescrizione ordinaria decennale (che gli venga eventualmente eccepita) decorrente dal momento in cui il diritto in questione avrebbe potuto essere esercitato ai sensi dell'art. 2935 c.c. e cioè dal momento dell'**avvenuto perfezionamento del negozio**.

La conclusione sul *dies a quo* è espressa in termini inequivocabili: erra dunque la Corte di appello quando configura un generale diritto del cliente alla consegna della scrittura privata, da esercitare a partire dal momento in cui il rapporto bancario si è esaurito: diritto che non ha fondamento normativo.

3.2 *Cass. sent. n. 10728 del 22 aprile 2026*

La seconda pronuncia del 2026, di maggiore ampiezza argomentativa, compie un'articolata ricognizione storica e perviene a conclusioni parzialmente diverse sull'ambito oggettivo dell'art. 119 TUB, pur convergendo, se attentamente e correttamente interpretata, sul punto cruciale del *dies a quo*.

La Corte afferma invero che il cliente ha diritto alla consegna del contratto, con diritto esercitabile, ove vi sia stato un obbligo inevaso, nel limite della prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., ovvero decorrente, ex art. 2935 c.c., dal giorno in cui il diritto di ottenere copia della documentazione pretesa avrebbe potuto essere esercitato, e cioè, nel caso del contratto, dalla data di conclusione del negozio, ovvero, ai sensi dell'art. 119, comma 4, a titolo di adempimento dell'obbligo ivi previsto con la pretesa che incontra il limite temporale previsto dalla norma in 10 anni, correlato al principio generale di cui all'art. 2220 c.c.

Il principio di diritto enunciato è il seguente: "*Il diritto all'adempimento dell'obbligazione di consegna del contratto previsto dall'art. 117 TUB è soggetto a prescrizione ordinaria decennale decorrente dalla data di stipulazione del contratto*".

Tra l'altro, l'ordinanza di aprile 2026 in commento, cita espressamente la precedente pronuncia n. 251 di gennaio 2026, ritenendola condivisibile laddove conferma i principi generali circa la natura sostanziale del diritto del cliente, e non, invece, laddove si discosta dal quadro sistematico affermando che "*la disposizione non riguarda la documentazione contrattuale in quanto tale*".

Tuttavia, anche la Sentenza n. 10728/2026, pur estendendo l'ambito di applicazione dell'art. 119 TUB al contratto, ne applica rigorosamente il limite decennale e fissa identicamente il *dies a quo* alla data di stipulazione.

Essa infatti, nel contestare l'erroneità dei motivi del ricorso incardinato, precisa che "*il contratto può essere richiesto anche ex art. 119 comma 4, come chiarito, ma, in tal caso, il cliente soggiace al termine decennale ivi stabilito; il diritto di chiedere la consegna del contratto ex art. 117 TUB presuppone l'allegazione dell'inadempimento all'obbligo originario di consegna del medesimo da parte della banca, che in tal caso - come afferma la Corte di merito senza che la ricorrente nulla obietti - non era stato dedotto (**fermo che tale diritto si prescrive in dieci anni dal perfezionamento del contratto, e non dalla chiusura del conto, argomento privo di qualunque base normativa**)*".

4. Il *dies a quo*: la questione pratica centrale

4.1 *La tesi favorevole al correntista: la decorrenza dalla chiusura del rapporto*

La tesi favorevole al cliente – sostenuta da una parte a ben vedere minoritaria della giurisprudenza di merito e riproposta nel contenzioso seriale – individua il *dies a quo* nella chiusura del rapporto bancario, e non nella stipulazione.

Gli argomenti addotti a sostegno di tale tesi sono essenzialmente due.

Primo argomento: la forma scritta *ad substantiam* del contratto. Il Tribunale di Terni ha evidenziato che "*il contratto, a differenza della documentazione contabile, costituisce la fonte dei rapporti obbligatori tra le parti; pertanto, stante l'onere di forma scritta del contratto ad substantiam, non è configurabile un diritto della banca alla sua distruzione una volta trascorso il decennio della sottoscrizione*".

Secondo argomento: la prescrizione ordinaria dalla chiusura del conto. Il Tribunale di Perugia (Sentenza 21.12.24) ha affermato che "*l'art. 117 TUB pone un obbligo di forma scritta ad substantiam del contratto, come tale non sottoposto al limite decennale di cui all'art. 119 comma 4 TUB, con la conseguenza che il cliente può esigerne copia nei limiti della decorrenza del termine di prescrizione ordinario, ossia entro dieci anni dalla chiusura del rapporto*".

4.2 *La critica alla tesi avversa: confutazione sistematica*

La tesi della decorrenza dalla chiusura del rapporto è smentita su più piani dalla più recente giurisprudenza di legittimità.

Innanzitutto, in base all'art. 2935 c.c., il diritto alla consegna del contratto può essere fatto valere sin dal momento della conclusione del negozio. La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto in questione avrebbe potuto essere fatto valere e cioè dal perfezionamento del negozio. **Non vi è alcun impedimento giuridico che precluda al cliente di esercitare tale diritto durante la vigenza del rapporto**. La chiusura del conto non costituisce condizione di esigibilità.

Vi è poi da osservare che il diritto di chiedere la consegna del contratto ex art. 117 TUB presuppone l'allegazione dell'inadempimento dell'obbligo originario di consegna da parte della banca (ribadendo che tale diritto si prescrive in dieci anni dal perfezionamento del contratto e non dalla chiusura del conto).

Errano inoltre i Giudici quando configurano un generale diritto del cliente alla consegna della scrittura privata, da esercitare a partire dal momento in cui il rapporto bancario si è esaurito: testi priva di fondamento e sostengo normativo.

4.3 *Il principio consolidato: la stipulazione come dies a quo invariabile*

Il principio è ormai stabilmente confermato dalla Suprema Corte e ha trovato ampia applicazione nella giurisprudenza di merito.

La Corte di Cassazione ha invero precisato che il termine decennale sancito dall'art. 119 TUB decorre dalla data di sottoscrizione del contratto, con conseguente inapplicabilità della norma ai contratti conclusi oltre il decennio (v. Cass. Civ., Ordinanza n. 12178 del 22 giugno 2020). La Corte ha espressamente stabilito (**i**) l'applicabilità del limite temporale decennale all'obbligo di conservazione e consegna della copia del contratto e che (**ii**) il decennale *dies a quo* decorre dalla data di sottoscrizione del contratto.

Tra le più recenti pronunce evidenziamo la **n. 840/2025 del 3 giugno 2025, Trib. Ragusa**, che ha stabilito che "*il diritto ad ottenere la consegna del contratto è comunque soggetto alla prescrizione decennale, decorrente dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovvero dalla conclusione del contratto*". La **n. 2105/2025 del 20 novembre 2025, Trib. Messina**, ove si legge che "*il diritto a ricevere un «esemplare» del contratto sorge all'atto stesso della stipulazione*" e che "*il diritto di ottenere una copia del contratto non può andare indietro nel tempo oltre i dieci anni, a partire dalla richiesta fino alla sua stipulazione: la banca (o l'intermediario) non ha l'obbligo di consegnare, e perciò il cliente non ha il diritto di ottenere, il relativo documento oltre il limite dei dieci anni da quando il contratto è stato stipulato*". La **n. 130/2026 del 19 febbraio 2026, Trib. Trapani** che ha stabilito che "*il termine di prescrizione decennale opposto al* […] *«decorrerà dal momento in cui il diritto in questione poteva essere fatto valere ex art. 2935 c.c., e cioè dal tempo dell'avvenuto perfezionamento del negozio»*: *pertanto, il diritto dell'opposto ad ottenere copia del contratto di finanziamento deve ritenersi prescritto*".

Poi la **n. 3483/2026 del 6 marzo 2026, Trib. Roma** che ha precisato che "*il diritto del cliente a richiedere copia del contratto in un momento successivo presuppone che la banca sia rimasta inadempiente all'obbligo di consegna al momento della stipula previsto dall'art. 117 comma 1 TUB*" ed è "*soggetto a prescrizione decennale decorrente dalla data della sua conclusione*", chiarendo che "*anche nell'ipotesi di applicazione dell'art. 119 TUB*

alla documentazione contrattuale non si sarebbe potuto affermare, solo per i contratti, un obbligo di conservazione a tempo indefinito o per un termine decorrente da un dies a quo successivo, quale potrebbe essere in ipotesi la data di cessazione del rapporto".

Infine la **n. 3457/2025 dell'8 luglio 2025, Trib. Catania** che ha chiarito che non può "*configurarsi in capo agli intermediari un obbligo di conservazione e consegna della documentazione contrattuale senza limiti di tempo ma che, al contrario, esso debba ritenersi circoscritto al decennio successivo alla sua stipula. Conseguentemente, deve considerarsi superata la giurisprudenza formatasi in ordine ad un presunto obbligo della Banca di consegnare i contratti stipulati con i clienti senza limiti di tempo*" e la **n. 280/2026 del 20 febbraio 2026, Trib. Modena** che ha chiarito che "*la banca non è pertanto tenuta a conservare i documenti oltre il decennio, né per legge, né in forza del dovere di protezione dei propri clienti. Ciò, a maggior ragione ove il documento oggetto della richiesta di consegna appartenga al genus dei contratti bancari che, ex art. 117 TUB, «sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti». In tal caso, non essendo contestata l'avvenuta consegna all'epoca, si tratterebbe, per la banca, di conservare sine die gli stessi documenti già in possesso del cliente, e che questi abbia trascurato di conservare; il che costituisce condotta ancora più inesigibile da parte degli istituti di credito*".

4.4 *Il fondamento normativo del principio: artt. 2935 c.c. e 2220 c.c.*

Il principio della decorrenza dalla stipulazione affonda le proprie radici in un reticolo normativo codicistico ben definito e che la Cassazione ha esplicitato con argomenti convergenti.

L'art. 117 TUB prevede che l'obbligo di consegna sorga al momento della stipulazione del contratto e che da tale momento il cliente si trovi nella condizione giuridica di pretenderne l'adempimento; ne consegue che il relativo diritto è assoggettato al termine ordinario di prescrizione decennale decorrente dalla conclusione del negozio, ai sensi dell'art. 2935 c.c.

Il limite temporale di dieci anni contemplato dall'art. 119 TUB è invece ricondotto dalla giurisprudenza alla durata dell'obbligo legale di conservazione della documentazione contabile gravante sull'imprenditore bancario, corrispondente all'art. 2220 c.c. Ne risulta un sistema coerente e simmetrico. Il contrasto tra le due pronunce del 2026 riguarda esclusivamente l'ambito oggettivo dell'art. 119, comma 4, TUB – se includa o meno il contratto – ma è praticamente irrilevante sul piano degli esiti; in entrambe le ricostruzioni infatti il diritto alla copia del contratto si prescrive in dieci anni decorrenti dalla stipulazione, non dalla chiusura del rapporto.

Il **Tribunale di Bari, con sentenza n. 1622 dell'11 marzo 2026**, ha escluso l'obbligo in capo all'intermediario di consegnare la copia di un contratto sottoscritto oltre il perimetro temporale decennale, motivando che "*il fatto che il contratto risalga nel caso di specie al 2008 esclude la sussistenza del diritto alla consegna in base all'art. 119 TUB invocato da parte opposta, mentre è imputabile unicamente al cliente il fatto di essere rimasto inerte per un lungo lasso temporale, omettendo di richiedere la consegna del contratto nel termine consentito dalla normativa vigente*".

5. Implicazioni operative per la difesa degli intermediari

5.1 *La strategia difensiva principale: la prova dell'adempimento originario*

Se il cliente la eccepisse in maniera espressa, la dimostrazione dell'avvenuta consegna del contratto al momento della stipulazione (attraverso la firma della ricevuta o analoga evidenza documentale) resta la difesa più solida, capace di escludere in radice qualsiasi inadempimento. In tale ipotesi, il cliente non può neppure azionare il diritto ex art. 117 TUB, non avendo allegato – come invero richiesto – di non aver ricevuto copia del contratto al momento della sottoscrizione.

5.2 Il decorso del termine decennale dalla stipula

Quanto alla copia del contratto, laddove si volesse ritenere applicabile l'art. 119, IV co., TUB, è del tutto evidente che il termine decennale debba necessariamente decorrere dal momento della stipulazione, in quanto, in ragione del reciproco onere di conservazione della documentazione contrattuale (che ricade indifferentemente sui contraenti), il cliente non solo è tenuto a custodire diligentemente la propria copia del contratto, ma è ampiamente tutelato dalla possibilità di ricevere una nuova copia nei successivi dieci anni dalla sottoscrizione.

5.3 L'onere probatorio simmetrico

Bisogna sempre evidenziare che non può essere affermato dal correntista un diritto ad ottenere la consegna della copia del contratto dalla banca senza allegare la mancata ricezione al momento della sottoscrizione, giacché al pari della banca era anch'egli tenuto a conservarne l'originale o la copia e in difetto non può eludere l'onere probatorio invocando il pari dovere di conservazione della banca; tanto meno affermando che sia la Banca a dover dimostrare l'avvenuta originaria consegna dei contratti, perché così si pretenderebbe di riversare sulla banca l'onere probatorio in assenza della allegazione del preteso inadempimento.

5.4 *La buona fede come argomento difensivo bidirezionale*

Occorre altresì rilevare che la buona fede contrattuale ha carattere di reciprocità. L'art. 1375 c.c. impone alle parti obblighi simmetrici, e non può essere invocato per legittimare comportamenti che si pongono in manifesta violazione di tale principio (come incardinare un procedimento monitorio pur consapevoli dell'infondatezza della richiesta).

5.5 *Il fenomeno del contenzioso seriale e l'art. 96, comma 3, c.p.c.*

Il contenzioso in materia di consegna documentale si inserisce in un contesto di serialità alimentato da talune associazioni di consumatori che agiscono sempre contro i medesimi intermediari e la cui pretestuosità e infondatezza è stata in molteplici occasioni dichiarata. Il contenzioso seriale è rilevante ai fini della valutazione delle spese di lite e dell'eventuale responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., profilo che i giudici di merito tendono sempre più a considerare in sede di definizione del giudizio.

*

In conclusione, l'analisi della giurisprudenza – di legittimità e di merito – consente di tracciare un quadro ormai sufficientemente definito, nonostante la residua tensione sul piano sistematico tra le due pronunce del 2026.

Infatti:

- il contrasto tra le due pronunce riguarda esclusivamente l'ambito oggettivo dell'art. 119, comma 4, TUB – se includa il contratto – ma è irrilevante sul piano degli esiti. In entrambe le ricostruzioni, infatti, il diritto alla copia del contratto si prescrive in dieci anni decorrenti dalla stipulazione, non dalla chiusura del rapporto.
- Per entrambe le pronunce non è configurabile un generale diritto del cliente alla consegna della scrittura privata, da esercitare a partire dal momento in cui il rapporto bancario si è esaurito: diritto che non ha fondamento normativo.

Tra l'altro la giurisprudenza di merito è pressoché unanime nell'applicare il principio restrittivo, con un numero crescente di pronunce che accolgono le eccezioni degli intermediari, revocando i decreti ingiuntivi di consegna relativi a contratti ultradecennali.

Per la difesa degli istituti di credito e degli intermediari finanziari le strategie più efficaci rimangono (**i**) la prova dell'avvenuta consegna originaria del contratto al momento della sottoscrizione, (**ii**) l'eccezione di decorso del termine decennale dalla stipulazione, (**iii**) il richiamo all'onere conservativo simmetrico incombente sulle parti e (**iv**) ove ricorra, la segnalazione al giudice del carattere seriale e pretestuoso del contenzioso, ai fini della valutazione delle spese di lite.

Antonio Laorenza
Associate (Milano)
alaorenza@laisalegal.com

Giacinto Di Donato
Partner (Roma)
gdidonato@laisalegal.com

Il documento è stato redatto ai fini informativi dei clienti LAISA, è di proprietà della STA e non è un parere.